



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Continua l'incessante attività di produzione di atti di una certa importanza da parte di Papa Francesco. Dei quattro pubblicati si segnalano il *Motu Proprio* che istituisce il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e il relativo Statuto. Un Dicastero che ha il fondamentale compito di agire al servizio dello sviluppo integrale della persona umana “mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato”. Come si può facilmente notare, si tratta di sviluppi del magistero del Regnante Pontefice, impegnato nella salvaguardia dei beni fondamentali per una pacifica convivenza tra gli uomini. Si pubblica inoltre lo Statuto della Segreteria per la Comunicazione, che attua il precedente *Motu Proprio* del giugno del 2015 su “L'attuale contesto comunicativo” e lo Statuto della Pontificia Accademia per la vita, istituita da Giovanni Paolo II nel febbraio del 1994.

Nella parte giurisprudenziale, la Rivista pubblica una interessante sentenza della Rota romana in tema di simulazione e di timore, che riguarda un doppio procedimento di nullità matrimoniale di due matrimoni celebrati secondo il rito greco-ortodosso.

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del sommo Pontefice Francesco con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

In tutto il suo essere e il suo agire, la Chiesa è chiamata a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo alla luce del Vangelo. Tale sviluppo si attua mediante la cura per i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Il Successore dell'apostolo Pietro, nella Sua opera in favore dell'affermazione di tali valori, adatta continuamente gli organismi che collaborano con Lui, affinché possano meglio venire incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che essi sono chiamati a servire.

Pertanto, allo scopo di attuare la sollecitudine della Santa Sede nei suddetti ambiti, come pure in quelli che riguardano la salute e le opere di carità, istituisco il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Tale Dicastero sarà particolarmente competente nelle questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura.

Nel nuovo Dicastero, retto dallo Statuto che in data odierna approvo *ad experimentum*, confluiranno, dal 1° gennaio 2017, le competenze degli attuali seguenti Pontifici Consigli: il Pontificio Consiglio per la Giustizia e per la Pace, il Pontificio Consiglio “Cor Unum”, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. In quella data questi quattro Dicasteri cesseranno dalle loro funzioni e verranno soppressi, rimanendo abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in forma di “motu proprio”, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 agosto 2016, Giubileo della Misericordia, quarto del mio Pontificato.

Francesco

Papa Francesco

Statuto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale

Articolo 1

Nome

§1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale assume la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia e la pace, incluse le questioni relative alle migrazioni, la salute, le opere di carità e la cura del creato.

§2. Il Dicastero promuove lo sviluppo umano integrale alla luce del Vangelo e nel solco della dottrina sociale della Chiesa. A tal fine, esso intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, offrendo la sua collaborazione affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia, la pace, nonché la cura del creato.

§3. Il Dicastero esprime pure la sollecitudine del Sommo Pontefice verso l'umanità sofferente, tra cui i bisognosi, i malati e gli esclusi, e segue con la dovuta attenzione le questioni attinenti alle necessità di quanti sono costretti ad abbandonare la propria patria o ne sono privi, gli emarginati, le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime delle forme contemporanee di schiavitù e di tortura e le altre persone la cui dignità è a rischio.

§4. Una Sezione del Dicastero si occupa specificamente di quanto concerne i profughi e migranti. Questa sezione è posta *ad tempus* sotto la guida del Sommo Pontefice che la esercita nei modi che ritiene opportuni.

Articolo 2

Struttura

§1. Il Dicastero è presieduto da un Prefetto, coadiuvato da un Segretario e almeno un Sotto-Segretario, che possono anche essere fedeli laici.

§2. Il Dicastero ha propri Membri, fra cui fedeli laici impegnati nei diversi ambiti di competenza del Dicastero e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§3. Dispone di propri Consulitori e Officiali, anch'essi dalle diverse parti del mondo.

§4. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

Articolo 3

Compito, missione, attività

§1. Il Dicastero approfondisce la dottrina sociale della Chiesa e si adopera affinché essa sia largamente diffusa e tradotta in pratica e i rapporti sociali, economici e politici siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo.

§2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso

dei popoli, la promozione e la tutela della dignità e dei diritti umani, specialmente, ad esempio, quelli attinenti il lavoro, incluso quello minorile, il fenomeno delle migrazioni e lo sfruttamento dei migranti, il commercio di vite umane, la riduzione in schiavitù, la carcerazione, la tortura e la pena di morte, il disarmo o la questione degli armamenti nonché i conflitti armati e le loro conseguenze sulla popolazione civile e sull'ambiente naturale (*diritto umanitario*). Valuta questi dati e rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne trae, perché essi, secondo opportunità, intervengano direttamente.

§3. Il Dicastero si adopera perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali – agli ammalati, ai profughi, agli esuli, ai migranti, agli apolidi, ai circensi, ai nomadi e agli itineranti.

§4. Il Dicastero favorisce e coordina le iniziative delle istituzioni cattoliche che s'impegnano per il rispetto della dignità di ogni persona e l'affermazione dei valori della giustizia e della pace e nell'aiuto ai popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità.

§5. Nell'adempimento della sua missione, il Dicastero può intrattenere relazioni con associazioni, istituti e organizzazioni non governative, anche al di fuori della Chiesa cattolica, impegnate nella promozione della giustizia e della pace. Esso può altresì entrare in dialogo con rappresentanti dei Governi civili e di altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ai fini di studio, approfondimento e sensibilizzazione sulle materie di sua competenza e nel rispetto delle competenze degli altri organismi della Curia Romana.

§6. Il Dicastero s'impegna affinché cresca tra i popoli la sensibilità per la pace, l'impegno per la giustizia e la solidarietà verso le persone più vulnerabili, come i migranti e profughi, specialmente in occasione della *Giornata Mondiale della Pace*, la *Giornata Mondiale delle Migrazioni* e la *Giornata Mondiale del Malato*.

Articolo 4

Rapporto con membri della Curia e con Organismi connessi

§ 1. Il Dicastero agisce in stretta collaborazione con la Segreteria di Stato, nel rispetto delle rispettive competenze. La Segreteria di Stato ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale pubblico.

§2. Il Dicastero mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato specialmente quando si esprime pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni su questioni afferenti alle relazioni coi Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale pubblico.

§3. Il Dicastero collabora con la Segreteria di Stato anche partecipando alle delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza.

§4. Il Dicastero mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, tenendo conto dei suoi Statuti.

§5. Sono costituite presso il Dicastero la *Commissione per la Carità*, la *Commissione per l'ecologia* e la *Commissione per gli operatori sanitari*, le quali operano secondo le loro norme. Esse sono presiedute dal Prefetto del medesimo Dicastero e da lui convocate ogni qualvolta è ritenuto opportuno, o necessario.

§6. Il Dicastero è competente nei confronti della *Caritas Internationalis* secondo i suoi Statuti.

Articolo 5
Altri Organismi

Il Dicastero assume anche le competenze della Santa Sede circa l'erezione e la vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei fondi istituiti agli stessi fini, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti e nel contesto generale della legislazione vigente.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano* e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni e sono da considerarsi soppressi il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, il *Pontificio Consiglio "Cor Unum"*, il *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti* e il *Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari*, essendo parimenti abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 agosto 2016

Francesco

Papa Francesco

Statuto della segreteria per la comunicazione

Preambolo

La Segreteria per la Comunicazione è costituita per rispondere all'attuale contesto comunicativo, caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digitali, dai fattori della convergenza e dell'interattività. Tale nuova situazione impegna ad una riorganizzazione che, valorizzando quanto nella storia si è sviluppato all'interno dell'assetto della comunicazione della Sede Apostolica, proceda verso una integrazione e gestione unitaria.

Capitolo I Natura e competenza

Art. 1

§1. La Segreteria per la Comunicazione è il Dicastero della Curia Romana a cui è affidato dal Santo Padre il sistema comunicativo della Sede Apostolica, in conformità col Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo* del 27 giugno 2015.

§2. La Segreteria per la Comunicazione, in unità strutturale e nel rispetto delle relative caratteristiche operative, unifica tutte le realtà della Santa Sede che si occupano della comunicazione, affinché l'intero sistema risponda in modo coerente alle necessità della missione evangelizzatrice della Chiesa.

§3. La Segreteria per la Comunicazione accoglierà ugualmente modelli, innovazioni tecniche e forme di comunicazione che possano eventualmente sorgere in avvenire, per integrarle nello stesso sistema a disposizione della Santa Sede, nella sua missione.

Art. 2

§1. Nel compimento delle proprie funzioni, la Segreteria per la Comunicazione agisce in collaborazione con i restanti Dicasteri competenti, in ragione della materia ed in particolare con la Segreteria di Stato.

§2. Alla Segreteria per la Comunicazione spetta di supportare i Dicasteri della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli altri organismi che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, ovvero che dipendono dalla Sede Apostolica nella loro attività di comunicazione.

Capitolo II Struttura del Dicastero

Art. 3

Seguendo le disposizioni in vigore sulla composizione dei Dicasteri:

§1. Il Prefetto, nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, regge, dirige e sovrintende all'attività del Dicastero e rappresenta la Segreteria per la Comunicazione anche nei rapporti con entità esterne alla Santa Sede.

§2. Il Segretario, nominato dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, assiste e coadiuva il Prefetto nel trattare gli affari della Segreteria per la Comunicazione, nel

dirigere il personale e le attività a lui affidate dal Prefetto, assicurando il raccordo tra le varie Direzioni di cui agli articoli successivi.

§3. I Membri del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, sono scelti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

§4. Tra i Consulitori del Dicastero, nominati dal Romano Pontefice *ad quinquennium*, sono annoverati chierici ed altri fedeli di diversa provenienza, esperti nelle attività peculiari svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 4

§1. I Membri vengono convocati per le questioni che presentano carattere di principio generale o per altre che il Prefetto ritenga necessario siano trattate in questo modo. Tutti i Membri devono essere convocati tempestivamente per le Sessioni plenarie, da celebrarsi almeno ogni due anni. Per le Sessioni ordinarie, è sufficiente la convocazione dei Membri che si trovano nell'Urbe.

§2. A tutte le Sessioni partecipa il Segretario con diritto di voto.

Art. 5

§1. La Segreteria per la Comunicazione è articolata in Direzioni.

§2. Ognuna delle Direzioni dipende direttamente dal Prefetto e dal Segretario. Esse, in forza della loro competenza, sono paritetiche nell'esercizio della loro attività. Mantengono fra loro un'intrinseca unità, assicurando la collaborazione e l'interazione nelle materie e nelle attività comuni.

§3. Ciascuna Direzione avrà un proprio Direttore nominato *ad quinquennium* dal Romano Pontefice su proposta del Prefetto e per il tramite della Segreteria di Stato.

§4. Le Direzioni sono le seguenti: Direzione per gli Affari Generali, Direzione Editoriale, Direzione della Sala Stampa della Santa Sede, Direzione Tecnologica, Direzione Teologico Pastorale.

§5. Secondo le esigenze, potranno essere istituite dal Prefetto altre Direzioni, dopo aver ascoltato gli organi collegiali del Dicastero e con il nulla osta della Segreteria di Stato.

Art. 6

§1. Il Consiglio della Segreteria per la Comunicazione ha la funzione di elaborare le linee guida generali delle attività del Dicastero, sotto la direzione, il coordinamento e con l'approvazione del Prefetto e del Segretario.

§2. Il Consiglio è composto dal Prefetto stesso, dal Segretario, dai Direttori e Vice Direttori delle varie Direzioni.

§3. Il Consiglio è presieduto dal Prefetto, coadiuvato dal Segretario.

§4. È compito del Segretario, di cui all'art. 3 §2, vigilare sull'attuazione organica delle linee guida emanate dal Consiglio della Segreteria per la Comunicazione.

Art. 7

§1. Il Prefetto potrà proporre alla Superiore Autorità, per il tramite della Segreteria di Stato, l'istituzione di altre entità o di enti collegati con la Santa Sede, connessi alla Segreteria per la Comunicazione, al fine di salvaguardare particolari esigenze di natura giuridica, editoriale o economica che le singole attività della Segreteria per la Comunicazione dovessero presentare nello svolgimento delle relative funzioni.

§2. In modo analogo, valutata ogni circostanza, il Prefetto doterà le singole Dire-

zioni dell'organizzazione interna adatta al raggiungimento delle funzioni assegnate, istituendo eventualmente Servizi autonomi e designando i responsabili secondo le norme vigenti.

Capitolo III Direzioni

Art. 8

Alla *Direzione per gli Affari Generali* compete sotto la guida del Segretario:

- 1°. la cura e la gestione degli affari comuni delle Direzioni;
- 2°. l'amministrazione, l'organizzazione e la formazione delle risorse umane;
- 3°. l'amministrazione, il controllo di gestione e lo sviluppo delle procedure interne;
- 4°. gli affari legali in ambito contrattuale, contenzioso, relativi ai diritti di proprietà intellettuale e, in generale, alla tutela dei diritti sugli scritti, sulla voce, sulle foto e immagini video, nonché alla tutela delle posizioni giuridiche e di quant'altro necessario alla attività della Segreteria per la Comunicazione, nel rispetto della legge vigente sulla protezione del diritto di autore e ferme restando le attuali competenze della Segreteria di Stato, la cui autorizzazione è necessaria per procedere in ambito contenzioso.
- 5°. l'amministrazione delle attività tecnico produttive della Segreteria per la Comunicazione, la logistica in relazione alla materia propria, gli approvvigionamenti di beni e servizi tenendo conto delle prerogative del Dicastero competente in materia;
- 6°. il coordinamento delle iniziative e delle partecipazioni di carattere internazionale delle Direzioni e degli Organismi collegati alla Segreteria per la Comunicazione.

Art. 9

Alla *Direzione Editoriale* compete:

- 1°. l'indirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di competenza della Segreteria per la Comunicazione;
- 2°. lo sviluppo strategico delle nuove forme di comunicazione;
- 3°. l'integrazione efficace dei media tradizionali con il mondo digitale, con l'attenzione costante alla dimensione universale della comunicazione della Santa Sede.

Art. 10

Alla *Direzione della Sala Stampa della Santa Sede* compete:

- 1°. pubblicare e divulgare le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del Romano Pontefice sia l'attività della Santa Sede, attenendosi alle indicazioni della Segreteria di Stato.
- 2°. ospitare e moderare conferenze stampa e briefing; rispondere in modo ufficiale alle domande dei giornalisti sull'attività del Romano Pontefice, dei Dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi della Santa Sede o vaticani, dopo aver consultato la Segreteria di Stato.

Art. 11

Alla *Direzione Tecnologica* compete:

- 1°. la gestione integrata delle piattaforme e dei servizi tecnologici necessari all'attività comunicativa della Segreteria per la Comunicazione ed il loro sviluppo a supporto dell'evoluzione dei mezzi di comunicazione della Santa Sede;
- 2°. la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per essere al passo con l'aggiornamento tecnologico globale;

3°. la progettazione di nuovi servizi e lo sviluppo di quelli esistenti, con una costante attenzione alla compatibilità tecnologica della comunicazione universale della Santa Sede, in relazione alle differenti condizioni di sviluppo delle Chiese particolari;

4°. la definizione ed applicazione di processi che siano aderenti alle normative vaticane e internazionali vigenti nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, nonché alle migliori pratiche del settore.

Art. 12

Alla *Direzione Teologico Pastorale* compete:

1°. elaborare una visione teologica della comunicazione a cui conformare il contenuto di ciò che si comunica;

2°. promuovere l'attività pastorale del Romano Pontefice, in parole e immagini e contestualizzarla con contenuti teologici che le siano di supporto;

3°. promuovere una formazione teologico-pastorale, tessendo una rete con le Chiese particolari e con le associazioni cattoliche attive nel campo della comunicazione;

4°. sensibilizzare il popolo cristiano affinché prenda coscienza, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, dell'importanza dei mezzi di comunicazione, nella promozione del messaggio cristiano e del bene comune.

Capitolo IV Personale e Uffici

Art. 13

§1. La Segreteria per la Comunicazione è dotata di risorse umane e materiali adeguati, proporzionati alle sue funzioni istituzionali, entro i limiti stabiliti dalla sua tabella organica.

§2. Il personale ed i consulenti esterni della Segreteria per la Comunicazione sono scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e dotate di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'ambito di attività del Dicastero. Ogni conflitto di interesse, che dovesse sorgere durante il loro mandato, deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo, in accordo con i Superiori del Dicastero.

§3. Per la nomina, l'assunzione e l'impiego del personale, considerata la specificità delle attività svolte dalla Segreteria per la Comunicazione, si osserveranno il Regolamento Generale della Curia Romana ed il Regolamento proprio del Dicastero, nonché le altre disposizioni della Sede Apostolica date in materia.

Art. 14

Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso della Segreteria per la Comunicazione sono:

§1. usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;

§2. protetti in modo da garantire la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;

§3. coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 15

§1. La Segreteria per la Comunicazione ha un archivista responsabile della conservazione degli archivi della Segreteria stessa, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano o in una zona extraterritoriale vaticana.

§2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'ottimale custodia e conservazione dei documenti (anche audiovisivi e sonori, in formato analogico e/o digitale) che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è nella normativa vigente in materia.

Art. 16

La lingua di lavoro utilizzata dalla Segreteria per la Comunicazione è l'italiano.

Art. 17

La Segreteria per la Comunicazione predispose il proprio Regolamento a norma di quanto disposto dal *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Art. 18

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Diritto Canonico, in particolare le norme che definiscono la struttura della Curia Romana ed il relativo Regolamento.

Capitolo V Norma transitoria

Art. 19

§1. Ai sensi dell'art.1 del Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo*, nella Segreteria per la Comunicazione, nei tempi e secondo le modalità stabilite o da stabilire, confluiranno gli Organismi che lo stesso documento pontificio ha indicato, ovvero: il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa Sede, il Servizio Internet Vaticano, la Radio Vaticana, il Centro Televisivo Vaticano, L'Osservatore Romano, la Tipografia Vaticana, il Servizio Fotografico e la Libreria Editrice Vaticana. La Segreteria per la Comunicazione assumerà altresì il sito web istituzionale della Santa Sede e la titolarità della gestione nelle reti sociali della presenza del Romano Pontefice.

§2 Le suddette entità proseguiranno nelle loro rispettive attività, osservando le proprie norme in vigore, attenendosi però alle indicazioni date dal Prefetto, fino alla data in cui confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione, momento a partire dal quale saranno abrogate.

§3. Sentita la Segreteria di Stato, il Prefetto stabilirà la data e le modalità in base alle quali, a norma dell'art. 1 del Motu Proprio *L'attuale contesto comunicativo*, i singoli Organismi confluiranno nella Segreteria per la Comunicazione.

§4. Nel corso del processo di integrazione dei diversi enti, si osserveranno i Regolamenti, le Direttive o le altre disposizioni man mano emanati dalla Segreteria per la Comunicazione, nel quadro delle norme generali della Santa Sede e nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum* per tre anni.

Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° ottobre 2016, e quindi pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato in Vaticano, dal Palazzo Apostolico, il 6 settembre 2016, quarto di Pontificato.

Francesco

Papa Francesco

Statuto della pontificia accademia per la vita

TITOLO I NATURA E FINALITÀ

Art. 1 – Introduzione

§ 1 - La Pontificia Accademia per la Vita, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è stata istituita dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II con il Motu Proprio *Vitae mysterium*, dell'11 febbraio 1994.

La Pontificia Accademia per la Vita ha come fine la difesa e la promozione del valore della vita umana e della dignità della persona.

§ 2 - Compito specifico dell'Accademia è di:

a) *studiare*, in un'ottica interdisciplinare, i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita umana;

b) *formare* ad una cultura della vita – per la parte che le è propria – attraverso opportune iniziative e sempre nel pieno rispetto del Magistero della Chiesa;

c) *informare* in maniera chiara e tempestiva i responsabili della Chiesa, le varie istituzioni di scienze biomediche e delle organizzazioni socio-sanitarie, i mezzi di comunicazione e la comunità civile in genere, sui risultati più rilevanti delle proprie attività di studio e di ricerca (cfr *Vitae mysterium*, 4).

§ 3 - L'Accademia ha un compito di natura prevalentemente scientifica, per la promozione e difesa della vita umana (cfr *Vitae mysterium*, 4). In particolare studia i vari aspetti che riguardano la cura della dignità della persona umana nelle diverse età dell'esistenza, il rispetto reciproco fra generi e generazioni, la difesa della dignità di ogni singolo essere umano, la promozione di una qualità della vita umana che integri il valore materiale e spirituale, nella prospettiva di un'autentica "ecologia umana", che aiuti a ritrovare l'equilibrio originario della Creazione tra la persona umana e l'intero universo (cfr *Chirografo*, 15 agosto 2016).

§ 4 - Nell'adempimento dell'attività prevista dal presente Statuto, la Pontificia Accademia per la Vita coopera con i Dicasteri della Curia romana, primi fra tutti la Segreteria di Stato e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nel rispetto delle rispettive competenze e in spirito di collaborazione.

§ 5 - Al fine poi di promuovere e diffondere la cultura della vita, l'Accademia mantiene stretti contatti con le Istituzioni universitarie, le Società scientifiche e i Centri di ricerca che seguono i vari temi connessi con la vita.

TITOLO II ORDINAMENTO

Art. 2 - Struttura dell'Accademia

La Pontificia Accademia per la Vita si compone di una Presidenza, di un Ufficio Centrale e di Membri, detti anche Accademici.

Art. 3 - La Presidenza

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Cancelliere e dal Consiglio Direttivo.

La direzione ed il governo delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia spettano al Presidente, insieme al Cancelliere, coadiuvati dal Consiglio Direttivo. Fa parte della Presidenza anche il Consigliere Ecclesiastico.

§ 1 - *Il Presidente*

a) Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice, rimane in carica per il periodo indicato nel biglietto di nomina e può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Presidente rappresenta ufficialmente la Pontificia Accademia, la dirige in tutte le sue attività e ne risponde di fronte al Santo Padre; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Egli convoca e presiede pure le tornate dell'Accademia. Il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria dei singoli Membri.

§ 2 - *Il Cancelliere*

a) Il Cancelliere, nominato dal Sommo Pontefice per il periodo indicato nel biglietto di nomina, può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Cancelliere può rappresentare la Pontificia Accademia per la Vita a nome del Presidente, collabora con lui alla direzione e al governo delle attività dell'Accademia.

§ 3 - *Il Consiglio Direttivo*

a) Il Consiglio Direttivo della Pontificia Accademia per la Vita è composto dal Presidente, da un eventuale Vice-Presidente, dal Cancelliere e da sei Consiglieri nominati dal Sommo Pontefice, dei quali quattro sono scelti tra i Membri Ordinari dell'Accademia, il quinto è proposto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ed il sesto è il Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Ciascun Consigliere rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. Al Consiglio Direttivo partecipa anche il Consigliere Ecclesiastico, qualora nominato (cfr § 4 del presente Articolo).

b) Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare gli indirizzi generali delle attività ordinarie ed affrontare eventuali questioni particolari legate alla vita dell'Accademia.

c) Il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta straordinaria per esaminare questioni di grave ed indifferibile urgenza.

In tali sedute hanno diritto di voto tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti.

d) Il Consiglio Direttivo sceglie e nomina, anche valutando proposte esterne, i Membri *corrispondenti* della Pontificia Accademia per la Vita, di cui all'Art. 5, §3 del presente Statuto; approva i programmi di studio delle Assemblee Generali e delle attività formative, contribuendo all'indirizzo generale dei programmi annuali.

e) Il Presidente sceglie e nomina il Coordinatore di Segreteria, di cui all'Art. 4, §2 del presente Statuto.

§ 4 - *Il Consigliere Ecclesiastico*

a) Il Consigliere Ecclesiastico è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere riconfermato. Tale carica rimane vacante nel caso in cui l'ufficio di Presidente o di Cancelliere sia ricoperto da un Ecclesiastico.

b) Il Consigliere Ecclesiastico ha il compito di garantire la conformità dei pronunciamenti della Pontificia Accademia per la Vita con la dottrina cattolica, secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Egli, inoltre, si incarica di mantenere le relazioni con i Superiori Ecclesiastici.

Art. 4 – L'ufficio Centrale

a) L'Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita ha sede in Vaticano.

Esso costituisce l'organo esecutivo della Presidenza, per l'impostazione, l'attuazione e il coordinamento delle attività accademiche. Tale Ufficio svolge le sue funzioni secondo le direttive del Presidente e del Cancelliere.

b) Per meglio ordinare le proprie attività, l'Ufficio Centrale è strutturato in due sezioni: la sezione scientifica e la sezione tecnico-amministrativa o Segreteria.

§ 1 - La sezione scientifica

La sezione scientifica si occupa delle attività accademiche di studio e ricerca, in base alle finalità statutarie ed ai compiti specifici della Pontificia Accademia per la Vita (cfr Art. 1).

A tal fine, essa si articola in tre aree settoriali: studio, formazione e informazione.

§ 2 - La sezione tecnico-amministrativa o Segreteria

La sezione tecnico-amministrativa si occupa delle attività di segreteria ed amministrazione dell'Accademia.

Art. 5 – I Membri o Accademici

Fanno parte della Pontificia Accademia per la Vita i Membri *ordinari*, i Membri *corrispondenti*, i Membri *onorari* e i Membri *giovani ricercatori*. La nomina a Membro dell'Accademia richiede l'accertata disponibilità a collaborare con l'Accademia in spirito di servizio, unicamente per l'adempimento dei suoi compiti specifici.

§ 1 - I Membri ordinari

I Membri *ordinari* possono raggiungere un numero massimo di settanta. Essi sono nominati per un quinquennio dal Santo Padre, sentito il parere del Consiglio Direttivo, in base ai loro titoli accademici, a provata serietà e competenza professionale, al fedele servizio a difesa e promozione del diritto alla vita di ogni persona umana.

I Membri *ordinari* al termine del quinquennio possono essere riconfermati per successivi mandati fino al compimento dell'ottantesimo anno di età.

§ 2 - I Membri onorari

Sono nominati dal Santo Padre Membri *onorari* alcuni Accademici, legati in maniera particolare alla vita e all'attività dell'Accademia.

§ 3 - I Membri corrispondenti

I Membri *corrispondenti* sono scelti e nominati per un quinquennio dal Consiglio Direttivo, in base alla loro serietà e competenza professionale e al loro riconosciuto impegno in favore della promozione e tutela della vita umana.

I Membri *corrispondenti* al termine del quinquennio possono essere riconfermati per un massimo di altri due mandati.

§ 4 - I Membri giovani ricercatori

I Membri giovani ricercatori provengono da discipline che interessano le aree proprie di ricerca dell'Accademia, con l'età massima di 35 anni, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di un quinquennio, rinnovabile per un altro mandato.

§ 5 - Indicazioni e norme per i Membri

a) Gli Accademici sono scelti, senza alcuna discriminazione religiosa, fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche appartenenti a diverse nazionalità, esperti nelle discipline attinenti alla vita umana (medicina, scienze biologiche, teologia, filosofia, antropologia, diritto, sociologia, ecc.)

b) I nuovi Accademici si impegnano a promuovere e difendere i principi circa il valore della vita e della dignità della persona umana, interpretati in modo conforme al Magistero della Chiesa.

c) Gli Accademici sono tenuti a partecipare alle Assemblee Generali, dove presentano comunicazioni, note e memorie scientifiche; discutono, votano ed hanno diritto

di proporre al Consiglio Direttivo nomine e temi di studio e di ricerca.

d) Nel caso di impossibilità a prendere parte ai lavori dell'Assemblea Generale, gli Accademici dovranno giustificare adeguatamente la loro assenza.

L'assenza ingiustificata per più di due volte nell'arco di un quinquennio comporta *ipso facto* la decadenza da Membro dell'Accademia.

e) La qualifica di Accademico può essere revocata, secondo la procedura prevista dal Regolamento proprio dell'Accademia, nel caso di una pubblica e deliberata azione o dichiarazione palesemente contraria a detti principi, oppure gravemente offensiva della dignità e credibilità della Chiesa Cattolica e della stessa Accademia.

f) Incarichi politici istituzionali, nel proprio Paese o all'estero, non sono compatibili con la nomina e l'esercizio dell'ufficio di Membro della Pontificia Accademia per la Vita. Pertanto, qualora un Membro dell'Accademia assuma un tale incarico, è sospeso dalle sue funzioni accademiche, né può avvalersi pubblicamente del titolo di Membro della medesima Accademia, fino al termine di tale incarico politico istituzionale.

TITOLO III ATTIVITA' SCIENTIFICA E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 6 - Descrizione delle attività ordinarie

L'attività scientifica ed interdisciplinare della Pontificia Accademia per la Vita dovrà mantenere uno stretto collegamento con gli organismi e le istituzioni mediante le quali la Chiesa è presente nel mondo delle scienze biomediche, della salute e delle organizzazioni sanitarie, offrendo la propria collaborazione ai medici ed ai ricercatori anche non cattolici e non cristiani, che riconoscono, come fondamento morale essenziale della scienza e dell'arte medica, la dignità dell'uomo e l'invulnerabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, così come sono proposte dal Magistero della Chiesa.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari (cfr Art. 1), la Pontificia Accademia per la Vita:

a) organizza ogni anno un'Assemblea Generale, a cui partecipano tutti i Membri;
b) convoca e coordina le attività di gruppi di lavoro, a carattere nazionale ed internazionale;

c) studia le legislazioni vigenti nei diversi Paesi e gli orientamenti di politica sanitaria internazionale, nonché le principali correnti di pensiero, che hanno incidenza sulla cultura contemporanea della vita;

d) pubblica i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche e diffonde le sue proposte culturali ed operative attraverso pubblicazioni ed altri mezzi di comunicazione di massa;

e) organizza Convegni nazionali ed internazionali su tematiche bioetiche di grande interesse;

f) organizza iniziative di formazione in bioetica, vi partecipa ed offre il proprio contributo;

g) partecipa con rappresentanti alle più importanti iniziative scientifiche, biomediche, giuridiche, politiche, filosofiche, antropologiche, caritativo-assistenziali, morali, pastorali, ecc., attinenti alle finalità dell'Accademia stessa.

TITOLO IV MEZZI FINANZIARI

Art. 7 – Risorse finanziarie

In quanto Istituzione sostenuta dalla Santa Sede, la Pontificia Accademia per la Vita presenta ogni anno il bilancio delle proprie attività ordinarie e straordinarie all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, secondo le norme vigenti.

§ 1 - La Fondazione *Vitae Mysterium*

Le risorse eventualmente provenienti dalla Fondazione *Vitae mysterium* sono prevalentemente destinate al sostegno delle attività ordinarie o straordinarie dell'Accademia. In caso di sufficiente disponibilità di mezzi finanziari, una parte delle risorse può essere destinata anche al finanziamento di borse di studio e di altre iniziative per la formazione in bioetica, in particolare di persone dei Paesi in via di sviluppo, oppure di zone in cui la cultura della vita ha maggiore necessità di sostegno.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Regolamento proprio

Per un'efficace attuazione del presente Statuto, il Presidente ed il Cancelliere, sentito il parere del Consiglio Direttivo, sottopongono all'approvazione del Cardinale Segretario di Stato il Regolamento proprio della Pontificia Accademia per la Vita.

Tale Regolamento contiene, oltre alla Tabella organica ed al Mansionario del personale dell'Ufficio Centrale, le disposizioni integrative concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Accademia.

Il presente Statuto è approvato per cinque anni. Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano" e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.

Dal Vaticano, 18 ottobre 2016

Francesco

Rotae Romanae Tribunale – Tridentina – Nullitatis Natri- monii – 16 ottobre 2009 – coram De Angelis

Matrimonio – Nullità del matrimonio – Rito Greco Ortodosso - Suc- cessioni delle leggi nel tempo – Libertà dell’animo – Timore – Timore reverenziale – Simulazione – Esclusione della fedeltà

(Omissis) Factispecies 1. – J. adolescens tredecim annorum adhuc studiis incumbat cum mater ei matrimonium proposuit cum quodam iuvene F., duodecim annorum maiore natu. J. revera valde cupiebat studia ad finem ducere. Cum oboedientiam matri puella praestare solebat ac pater e vita functus erat, consilium ut imperium J. acceptavit, iuxta mores loci, etsi erga iuvenem a sua familia electum ipsa ne minimum affectum quidem haberet.

Matrimonium iuxta ritum Ecclesiae graeco-orthodoxae die 2 aprilis 1979 in Cis-Jordania celebratum est.

Convictus coniugalis, nulla prole recreatus ob viri sterilitatem, per tres annos protractus est.

Tribunal Patriarchae graeco-ortodoxi Ierosolimitani huius matrimonii solutionem et nullitatem declaravit sententia diei 1 aprilis 1986.

J. post separationem anno 1983 Italiam petivit ut officium inveniret et apud fratrem XX se contulit, qui, doctor machinarius, in civitate v.d. Rovereto officium exercebat. Duobus post annis J. fratrem relinquere maluit, ut vitam magis liberam ducere posset; anno 1985 libenter occasionem recepit locandi cubiculum M.; decursu temporis ipsa cum d.no M. conviventiam quoque instauravit.

Aestate anni 1986 cum eius licentia commorationis in Italia cessaret, mulier in Cis-Jordaniam rediit, quo et M. ut hospes pervenit.

Matrimonium inter partes concordatum est brevi tempore cum familia mulieris ac die 7 septembris 1986 iuxta ritum Ecclesiae graeco-orthodoxae in loco v. d. Beit Jala celebratum est.

Convictus coniugalis, filio A. die 12 decembris 1987 recreatus, per tres annos protractus est inter plures dissensiones ortas ob viri infidelitates, iuxta mulieris opinionem, vel ob mulieris libertatis cupidinem, iuxta viri asseverationes.

Ad separationem coram civili magistratu coniuges anno 1989 pervenerunt.

2. – J. Astafan libello die 14 novembris 1994 ad Tribunale Regionale Trivenetum exhibito petiit: «in via principale la dichiarazione del matrimonio... contratto... con M., «per la costrizione ed il timore subito dalla donna, nonché per la simulazione totale o almeno l’esclusione della fedeltà da parte dell’uomo»; in via incidentale la dichiarazione di nullità del matrimonio... contratto... con F. «per la costrizione ed il timore subito dalla donna»».

Praeses autem die 7 decembris 1994 libellum reiecit; actrice recurrente die 21 decembris 1994, Collegium libellum vidit et reiecit decreto diei 11 ianuarii 1995, quia de primi matrimonii nullitate in causa principali agendum est.

Mulier, litteris die 14 novembris 1994 ad Exc.mum Decanum N. A. T. missis,

expetiit principaliter declarationem nullitatis matrimonii cum M. ob vim vel metum mulieri incussum atque ob viri simulationem totalem, vel sin minus ob exclusionem boni fidei ex parte viri, atque in via incidentaliter declarationem nullitatis matrimonii initi cum F., ob vim vel metum mulieri incussum.

Exc.mus Decanus decreto diei iulii 1995 causam vel causas ad N. A. T. advocavit. Turnus coram De Lanversin libellum admisit die 25 octobris 1995.

Adnotandum est quod folium ponentiae causae n. 17039 nomen conventi erroneo modo recolitur ut “M.” dum vir nomen habet “M.”: agitur quomodocumque de eadem persona physica. Item praenomen conventi F. quandoque apparet ut “F.”.

In sessione pro litis contestatione diei 7 februarii 1996 dubia distincte concordata sunt:

a) in causa principali quoad actricis matrimonium cum M., iuxta formulam: “an constet de nullitate matrimonii, in casu: 1) ob vim et metum in muliere incussum; 2) ob simulationem totalem ex parte viri conventi; 3) vel saltem ob exclusum bonum fidei (textus emendatus decreto Ponentis diei 30 maii 1997) ex parte eiusdem viri”.

b) in causa incidentaliter quoad actricis matrimonium cum F., iuxta formulam: “an constet de nullitate matrimonii, in casu, ob vim et metum mulieri incussum”.

Deposuerunt in causa actrix, conventus d.nus M. et novem testes.

Conventus in causa incidentaliter, d.nus F., legitime citatus, non interfuit: ipse enim nullam habebat rationem interveniendi in iudicio coram Tribunale Ecclesiae Catholicae, cum partes iam obtinuerant matrimonii solutionem et nullitatem declaratam sententia diei 1 aprilis 1986 Tribunalis Hierosolymitani Ecclesiae Graecorum Orthodoxorum, cuius ambo coniuges erant fideles (cfr. Add. Summ. 18).

Instructoria peracta, die 29 octobris 1997 Patres de Turno, ad definiendas causas collecti, decreverunt: “Dilata et compleantur acta iuxta instructionem a Ponente dandam”, et instructio die 5 novembris 1997 a Ponente data est.

R.P.D. Mauritius Monier die 16 decembris 1997 loco Ponentis emeriti suffectus est.

Instructio suppletiva per excussionem trium testium facta est, ex quibus duo prima vice auditi sunt. Actis epistulae actricis necnon viri conventi unitae sunt, in quibus partes plures animadversiones ad invicem contrarias addiderunt.

Sententia rotalis coram Monier diei 26 maii 2000 ad proposita dubia respondit: quoad prius matrimonium affirmative seu constare de matrimonii nullitate in casu ob vim et metum mulieri incussum; quoad alterum matrimonium negative ad omnia capita seu non constare de matrimonii nullitate in casu ex ullo adducto capite.

3. - Turnus sequens coram Serrano decreto diei 11 maii 2001 causam ad ordinarium examen remisit.

Dubium concordatum est in secundo gradu die 18 martii 2004 sub formula “utrum sententia rotalis diei 26 maii 2000 in causa de qua supra confirmanda an infirmanda sit in casu”.

Quod decretum rite notificatum sive convento, sive per edictum die 2 maii 2007 publicatum alio convento F., cuius actuale domicilium in Statibus Foederatis notum non erat.

Infrascriptus Ponens, die 28 februarii 2007 suffectus loco emeriti Exc.mi P.D. Iosephi Serrano constituit die 7 novembris 2007 Patronos ex officio adv. Franciscum Storace pro convento M. et adv. Mariam Tentoni pro convento F.

Nunc vero, exhibitibus Patronorum ex officio defensionibus et die 23 iunii 2009 animadversionibus defensoris vinculi deputati, causa ad decisionem venit in secundo iurisdictionis gradu.

IN IURE

de metu

4. - Canon 1103 disponit: “Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium”. Cum primum matrimonium anno 1979 celebratum est, applicatur in casu can. 1087 § 1 Codicis Benedictini: “Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”.

Ita praescriptum legis, ad tuendam requisitam voluntatis libertatem, statuit matrimonium initum ob metum esse nullum, dummodo metus sit: a) gravis; b) ab extrinseco, seu ab alia persona incusso etsi inconsulto; c) in ordine ad matrimonium.

In can. 1103 non amplius dicitur quod metus invalidans esse debeat iniuste incussus.

Cum enim ratio legis invalidantis sit in protectione libertatis contrahentis, quam exigunt tum natura ipsius matrimonii, prout est “intima communitas vitae et amoris coniugalis” (Const. Gaudium et Spes n. 52) tum dignitas personae humanae, ne contrahens agat sub externa coactione seu absque libera electione, quivis metus gravis ab extrinseco in ordine ad matrimonium censendus est iniuste incussus: iniustitia est in ipsa libertatis limitatione; coactio enim est medium iniustum quod nulla rationabili causa iustificari potest.

5. - Praescriptum can. 1103 nullitatem disponit etiam citra casum defectus discretionis iudicii seu libertatis internae; in consensu enim meticulouso contrahens etsi coactus matrimonium intendit ideoque elicit consensum: coactus tamen voluit.

Nullitas matrimonii ob defectum discretionis iudicii iure naturae declaratur. Nullitas vero ob metum ex iure positivo determinatur sed et ipsa in iure naturae fundatur.

Duo praedicta nullitatis capita subordinate proponuntur, cum vix componi possint, etsi discrimen inter utramque factispeciem non faciliter in facto percipiatur. Deficiente enim valido consensu ob defectum discretionis iudicii, locus non datur consensui meticulouso, cum consensus ex alio capite sit nullus.

6. - In doctrina et iurisprudencia H.A.T. sub formula metus ab extrinseco ille tantum metus intelligitur ab agente libero seu a persona per violentiam moralem alteri incussus, non autem metus a causa naturali seu necessaria ut morbo vel tempestate.

Metus autem ab intrinseco ille intelligitur “cuius causa immediata sistit in ipso agente seu qui originem trahit ex personali, mere subiectiva dispositione aut consideratione ipsius agentis, puta ...ex consideratione alicuius obligationis moralis vel conventioniae socialis, ex timorata conscientia aut consideratione supernaturali salutis aeternae” (Michiels, o.c., p. 621).

In redactione vigentis Codicis addita sunt verba: “etiam haud consulto incussum”. Non requiritur igitur quod metum incutiens ex professo liberam contrahentis electionem coarctare velit: quod frequenter accidit in casu metus reverentialis, cum parentes matrimonii celebrationem ut bonum filiorum videant, vel ut ineluctabile officium.

7. - Metus reverentialis merito dicitur mentis trepidatio ob malum quod filius sibi imminere existimat ob gravem parentum indignationem.

Obiectum metus reverentialis specificum non est tantum timor ne parentes dolore

afficiantur, sed potius diuturna parentum indignatio, quae malum constituit pro filio.

Metus reverentialis distinguitur a metu communi quoad originem, obiectum, media adhibita: quoad originem, cum metus ex relatione affectus erga parentes causam habeat; quoad obiectum, cum non aliud malum habeatur nisi cessatio benevolentiae seu diuturna indignatio parentis; quoad media adhibita, cum non de vi stricto sensu, sed de suasionem atque inopportunitatis precibus saepe agatur.

“Ipsa (Ecclesia) enim, quamvis recognoscat parentibus potestatem dirigendi, instituendi, monendi, immo et moderate coercendi, iisdem simul prohibet quominus hac potestate abutantur ad matrimonium invitatis filiis imponendum.... Tum, quibusvis mediis id parentes efficiant, scilicet utrum simplicibus indicationibus, invitationibus desideriis et consiliis, an etiam precibus, instantiis et minis, per se parum relevat, dummodo verba aut actiones parentum, quaequae sunt in cortice, vim et substantiam habeant conculcandi et superandi voluntatem filiorum” (decisio coram Fiore diei 16 maii 1966, RRD vol. LVIII, p. 303).

8. - Ad gravitatem metus dimittendam in primis requiritur ut malum, quod timetur, in se seu obiective grave sit, saltem respectu personae metum patientis.

“Ad gravitatem metus insuper requiritur ut malum grave, quod timetur, prudenti et rationabili iudicio metum patientis moraliter certo vel saltem valde probabiliter imminere seu effective illatum iri aestimatur” (Michiels G., *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis 1955, p. 630); aliis verbis opus est ut minae serio proferrantur, adeo ut pars persuasum sibi habeat eas esse executioni mandandas.

Cum de metu reverentiali agatur, gravitas non tantum in minis additis esse videtur, ut eiectionis e domo familiari, sed in ipsa parentum diuturna indignatione, quae relationem fundamentalem personae cum parentibus praepedit.

Saepe metus est tantum reverentialis, cum pars iram parentum timeat, sed in quibusdam casibus fieri potest mixtus, cum parens malum grave directe minatur, ut expulsionem a domo familiari.

9. - Elementum invalidans consensum est in coactione correlata ad matrimonium: exinde venit metus “a quo, ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium”. Tria elementa igitur probanda sunt quoad metum seu coactionem externam, metum internum, nexus causalis inter coactionem externam et metum internum.

Ut de validitate cuiusdam matrimonii in dubium vocata rectum feratur iudicium, criterium efficientis coactionis perpendendum est potius quam criterium reactionis; aliis verbis, quaestio examini subicienda est an revera quomodocumque libertas subiecti infracta sit, et quanam virtute libertas ablata dici possit.

Legitur in una coram Mattioli: “etiam gravis metus, inflictus per iussum unica vice forte datum, sed tam peremptorie ut eo ipso vim abstulisse in subiecto rationabiliter teneri possit ac debeat: nam propter illud trepidans, vere subiectum abrenuntiare debuit consilii sui dominio, suoque libero arbitrio, nisi mallet, et id valeret, mandantis indignationem patenter gravem obire, id est malum ac damnum sine dubio grave et iniustum” (RRDec. vol. LIII, p. 208, n. 2).

10. - Ad superandas possibiles obiectiones circa liberam ac rationabilem actoris electionem matrimonialem, merito citari debet in casu nostro iurisprudencia rotalis de matrimonio reflexa libertate et tamen coacte inito; legitur in una coram Pinna: “Metus semper adest, a causa libera positive incutitur, gravis est atque vitari nequit, usque ad nuptias perseverat, sed patiens metum vere incussum reflexe consentit. Qui

quidem consensus verus esset actus voluntatis (“quamvis coactus, volui”) sed iuridice inefficax ad vinculum producendum” (RRDec. vol. IL, p. 140, n. 4).

11. - Attendenda est distinctio inter consensum elicitem cum metu et consensum elicitem ex metu; matrimonium electum ex metu censetur si pars aliter non contraxisset.

Non dicitur coactus qui morem tantum gerit parentibus, vel matrimonium eligit ut parentum desiderium exaudiat ac ipsis consolationem ferat.

Ille dici nequit simpliciter morem gerere parentibus, qui non statim vel post brevem haesitationem, sed post longiorem demum resistantiam superatus precibus importunis vel mediis iniustis etiam fortioribus acceptat matrimonium a parentibus impositum.

12. - Metus praesupponit in mente contrahentis existentiam aversionis vel ab illa persona vel a matrimonio in se vel etiam a matrimonio cum illa comparte ineundo; et ut gravis sit metus requiritur etiam aversio gravis a matrimonio eo tempore ineundo.

Circa aversionem adnotare fas sit quod aversio non necessario est a persona coniugis sed aliquando esse potest a nuptiis cum illa contrahendis. “Fieri potest ut persona placet ut amica, ex qua veneris voluptas capienda est sed varias ob causas arceatur ut coniunx: haec profecto repugnantia seu aversio, non alia, in hisce causis consideranda est” (decisio coram Felici diei 28 iunii 1949, RRDec. vol. XVI, p. 329 n. 23).

Ex aversione sequitur praesumptio coactionis, eo quod agens, nisi coactus, non contraxisset. Attamen, quamvis admittatur fundamentum cuiusdam aversionis, non necessario concludendum est inde pro metu: praesumptio enim, quae ex aversione oritur, ad certitudinem non evehitur nisi demonstretur nupturiens invisio matrimonio consensisse ob extrinsecam gravem coactionem.

Coactio externa est argumentum directum, uti patet, aversio autem interna argumentum indirectum.

Etiamsi ex actis causae constet de coactione in ordine ad matrimonium, cavendum est ne citius pro nullitate fiat conclusio, praetermissa quaestione de animi aversione: metus enim ex comminatione gravis mali non habetur in eo qui nuptias libenter vel saltem non invitus contrahit.

Attamen, probata coactione, aversio gravis contrahentis facilius praesumi potest, cum minae nonnisi ad flectendum animum contrahentis proponantur.

13. - Quaedam in fine animadvertere oportet circa momentum circumstantiarum in perpendenda coactione. Aliquando enim mores loci et consuetae rationes agendi adeo formam mentis determinant in subiecto, ut hic impar fiat ad impositionem, saltem qua matrimonium irritantem, dignoscendam; quod pluribus ex causis, plus minusve conspirantibus, fieri potest: velut ex regionis moribus aut ex proprio parentum ingenio. Accedit consideratio quod contrahens conscius sit de suo consensu, coactus tamen voluit, et verus consensus nonnisi a lege inefficax statuitur. Hae autem sunt rationes quibus criterium reactionis non semper aptum sit ad metum dimetiendum. Coniugalis convictus per multos annos protractus non impedit quominus nullitas ob metum declaretur.

14. - Elementa probationis nullitatis matrimonii ex capite metus, iuxta probatam H.A.T. iurisprudentiam, sequentia videntur, nempe:

a) credibilitas actoris;

- b) aversio contrahentis a persona coniugis vel a nuptiis cum illo contrahendis;
- c) depositio metum patientis;
- d) depositio metum incutientis eiusque indoles;
- e) depositio testium qui de consensu meticulouso notitiam habuerint;
- f) circumstantiae quae credibilem reddant consensum meticulousum.

de simulatione totali

15. - “§ 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis. § 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit” (can. 1101).

Praesumpcio iuris igitur habetur pro correspondentia inter declarationem externam et internum contrahentis animum.

“Fictio seu simulatio consensus matrimonialis tunc verificatur quando contrahens externe quidem verba consensum exprimentia serio et rite profert, sed interne illum non habet” (Gasparri, Tractatus de matrimonio, vol. 2, n. 814).

Qui matrimonium ipsum simulat interne coniugium respuit; in simulatione totali contrahens animum habet non contrahendi, id est minime vult consortium totius vitae cum comparte constituere; consulto ac sciens simulacrum perficere intendit et bene conscius est se actum nullum ponere.

Quandoque per matrimonium contrahens finem secundarium, ipsi matrimonio haud intrinsecum, consequi intendit.

Utique per matrimonium et alios fines extrinsecos consequi quis valet, ut divitias, pacem inter familias, amplissimam dignitatem in munere etc. Ordinarie tamen hi fines consequuntur per matrimonium rite et recta intentione celebratum, cum matrimonio haud opponantur et illud non excludant.

Finis operis enim, iuxta Nostri Fori iurisprudentiam, nequit excludi fine operantis. Qui mere diversum a fine operis finem consequendum sibi proponit consensum non vitiat, ideoque matrimonium irritum non reddit.

16. - Non idem autem dicendum est si in animo contrahentis finis praecipuus, immo unus et exclusivus, est extrinsecus atque matrimonium, ad merum medium necessarium degradatum, in sua substantia et obligationibus positivo voluntatis actu reicitur, ut v.g. si alienigena vel peregrinus civitatem vel ius civitatis compartis acquirere sibi proponit sine ulla intentione instaurandi vinculum coniugale cum iuribus et obligationibus, aut puella uterum gerens filium in lucem edere in apparenti legitimo coniugio intendit. In casu enim verus et requisitus non adest matrimonialis consensus, de quo traditur notio in can. 1057.

In simulationis probatione, denique, maximum momentum tribuendum est causae simulandi, quae apta ac proportionata esse debet ad simulationem inducendam et, in nubentis aestimatione, super causa contrahendi praevalens.

Ratio habenda est factorum in suo complexu, cum facta aliquando verbis eloquentiora sunt: facta enim intentionis praesumptionem vehementem praestant, dummodo certa, constantia, et univoca sint.

de excluso bono fidei

17. - Qui positivo voluntatis actu in proferendo matrimoniali consensu excludit

vel indissolubilitatem vinculi vel unitatem seu fidelitatem ad coniugem invalide contrahit (cf. can. 1101 § 2) quia obiectum consensus ita restringit ut contractum intendat substantialiter diversum a matrimonio canonico.

Pernota est iurisprudencia N.A.T. de simulatione partiali. Requiritur ad probationem confessio extraiudicialis simulantis tempore non suspecto coram idoneis testibus qui de exclusione in iudicio referre valeant, requiritur et causa simulandi quae esse debet gravis et praesertim causae contrahendi proportionata. Cum agitur de excluso bono fidei, praesumptio stat pro laesione iuris ad fidelitatem potius quam pro excluso ipso iure ad fidelitatem.

Circumstantiae quae concurrere possunt ad probationem nullitatis consensus sunt vita coniugalibus brevissima, votum contrahendi cum alio, subitaneus discessus parti de coniugali domo.

IN FACTO

in causa incidentalibus de metu actricis incusso

18. - Primo ictu oculi circumstantiae vitae et minor aetas actricis, quae tempore nuptiarum nondum expleverat decimum sextum aetatis suae annum, atque cuiuslibet amoris defectus sufficiens praestare videntur fundamentum ad roborandam actricis thesim de metu reverentiali sibi a familiaribus incusso, scilicet a matre et fratre maiore.

Actrix in epistula diei 19 februarii 1998 ad Patronam declarat: "Quando mi sono sposata, io non sapevo niente del matrimonio, della vita matrimoniale, del sesso, perciò provi ad immaginare quale fu il mio dramma alla prima notte di nozze, il dramma di una ragazza che non sapeva ancora niente delle mestruazioni e della sua sessualità" (Add. S. 14).

Actrix in sua iudiciali depositione circumstantias quibus ad nuptias pervenit ita recolat: "Conoscevo, di vista, da piccola l'attrice. A tredici anni mia mamma mi ha detto che avrei sposato F., il quale perciò diventava il mio fidanzato; e che io dovevo essere contenta. Uscivamo molto raramente e mai da soli, ma sempre accompagnati da un mio familiare. Ho già detto che fu mia madre e ora aggiungo col fratello maggiore a decidere il matrimonio. Io non ero contenta affatto; non sentivo nessuna attrattiva per quel giovane. Io l'ho detto chiaramente alla mamma, presente mia sorella D., che non volevo sposare; piangevo anche; ma non servì a niente" (S. 55/4- 56/5).

Ad manifestandam suam voluntatem contrariam et ad flectendam matris voluntatem J. conamen suicidii patravit, et non una vice, ut ipsa nobis refert: "Ho persino tentato di suicidarmi, ingerendo parecchie pillole; un'altra volta con del cloro; e un'altra ancora cercando di tagliarmi le vene con un coltello, ma sono stata fermata dall'intervento del fratello e da una cognata" (S. 56/5). Nemo est qui non videat gravitatem huius circumstantiae, quae plane confirmat Juliae aversionem a nuptiis cum F. contrahendis.

Attenta autem locorum cultura, mulier aliam solutionem non habuit ut invitum matrimonium evaderet: "Nessuno degli altri mi poteva dare aiuto per oppormi a quella imposizione; né avevo alcun'altra alternativa praticabile al matrimonio. Inoltre, specialmente la mamma, mi ricattava dicendomi che più nessuno mi avrebbe voluta come sposa, aggiungendo che avrei disonorato la famiglia e i miei fratelli, se non avessi sposato F.; e inoltre che non avevamo da restituire il denaro che aveva sborsato per il fidanzamento" (Summ. 56/5).

Actrix in sua depositione incidit in errorem circa diem celebrationis: "Ci siamo

sposati al paese di lui. Il matrimonio ... è stato registrato un anno dopo, quando ho compiuto i quindici anni” (S. 57/7). Ex declaratione nullitatis (S. 8) celebratio die 2 aprilis 1979 facta est.

19. - Testes in suis depositionibus iudicialibus thesim actricis plene confirmant.

Testis, actricis mater, confirmat matrimonii decisionem ab ipsa una cum filiis elicita esse et non a J.: “Io e i miei figli abbiamo deciso per il matrimonio. J. esitò all’inizio, ma poi riuscimmo a convincerla con le parole, così accettò... Sono stata io, insieme ai miei figli, a convincere J. a contrarre questo matrimonio. Mia figlia accettò” (S. 99/6-7).

Eadem testis adnotavit quod J. quae «non desiderava contrarre matrimonio con F. perché era minorenne e non poteva essere responsabile di una simile decisione né comprendere il significato del matrimonio. Mia figlia ha accettato di contrarre quando vide l’interesse di F. nei suoi confronti» (S. 99/5).

D., actricis soror, coactionis thesim plene comprobavit et de puellae mente vel statu deditiois contendit: «J. non si ribellava mai. Era obbediente, rispettava i costumi e le tradizioni sia della famiglia sia della società e non contestava nessuna autorità in casa» (Summ. 84/6). Ipsa testis rationes refert: «Mia madre convinse J. a contrarre matrimonio. J. non desiderava sposarsi e voleva terminare gli studi. I suoi insegnanti intervennero presso mia madre per convincerla a rinunciare al matrimonio ma lei desiderava vedere, prima di morire, la figlia sposata.... All’inizio J. espresse desiderio contrario al matrimonio. Cercai di convincerla con le parole di poter risolvere le incomprensioni sorte tra lei e il suo fidanzato, come fece mia madre, così J. si convinse che non vi era possibilità di rifiutare il matrimonio e di conseguenza si sposò» (Summ. 84-85/5).

20. - Testis R., J. frater qui dicit “Sono stato io ad educarla e a tirarla su” (S. 116/2) quoad electionem matrimoniam deponit: Vedevo che F. aveva interesse verso J. e voleva chiederle la sua mano per sposarla. Mi chiese di contrarre matrimonio con J.. Parlai con J. e di questo fatto e lei mi disse che desiderava terminare gli studi e quindi si sarebbe accontentata del fidanzamento solamente. F. fu d’accordo” (Summ. 117/5). Post aliquot tempus, iuxta relationem testis R., F. domum coniugalem paravit et tunc partes nuptias statuerunt ante finem studiorum.

S., actricis frater, aperte refert de familiae consilio necnon de puellae recusatione quoad matrimonium atque de voluntate sponsalia abrumpendi: “So che J. voleva rompere il fidanzamento” (S. 111/7). Testis quoad mores familiares deponit: “J. non aveva la possibilità di esprimere le proprie opinioni perché era molto giovane e la sua vita si svolgeva tra la casa familiare e la scuola. Era molto obbediente. Può darsi che ci sia stato un rifiuto interno da parte di J., ma accettava sempre qualsiasi cosa che venisse detta dalla madre o dai suoi fratelli” (Summ. 110/4).

Testis M. deponit: “J. mi diceva sempre che non aveva intenzione di contrarre matrimonio. Notavo che la ragazza esitava di parlare del matrimonio con F.... E’ stata la madre di J., insieme con il fratello S., più degli altri membri della famiglia, a convincere J. a sposarsi” (S. 105/5-7). Eadem testis de conamine suicidii peracto nobis refert: “Ci fu anche un tentativo di suicidio da parte di J. la notte stessa del matrimonio, quando cercò di ingerire il «Vildol», ma i genitori accorsero subito evitando che ciò accadesse” (Add. Summ. p. 33/4).

R., alius frater, et contra autumat sororem nuptias contrahere cum viro cupivisse: “J. aveva sedici anni quando si sposò con F.. Il matrimonio fu deciso con l’approvazione

di tutti, dopo lunghe discussioni e senza pressioni dall'esterno su J. o su F., anche perché avevamo notato che J. desiderava contrarre matrimonio con F.” (Summ. 92/6). Sed obliuiscenda non est declaratio ipsius testis qui asserit ex more ius esse familiae capiti matrimonium statuere: “La femmina in famiglia era destinata al matrimonio. Il nostro costume, quanto al matrimonio dei figli maschi o femmine, vuole che il capo famiglia abbia il potere di decidere in merito qualora fosse vivo altrimenti sono i figli maschi a provvedere a ciò in collaborazione con la madre...” (Summ. 91/3).

Et D., Juliae frater, qui a pluribus annis in Italia incolebat, ita depingit societatem in qua puella exulta est: “Posso dire che da noi sono i genitori che decidono il matrimonio per i figli, specialmente se si tratta di figlie” (Add. Summ. 28/3).

21. - Testes quoque, quibus mulier in aetate iam adulta confisa est tempore non suspecto, asserunt actricem ex metu contraxisse. Rev. P. o.f.m.capp. refert mulierem, etsi ipsa animo beneuolae de sua familia loqueretur, attamen de matrimonio sibi imposito locutam esse: «del suo matrimonio precedente essa mi diceva che glielo aveva imposto la sua famiglia; lei lo ha subito forzatamente» (Summ. 72/3). Id quod asseritur etiam a Laurentia, quae per sex menses perdurante anno 1985 hospitium actrici praebuerat: «J. mi ha sempre detto che era stata costretta dalla famiglia e dall'ambiente culturale locale a sposare il precedente marito» (Summ. 77/3).

22. - Patres circumstantias praesertim magni fecerunt in quibus J. electionem matrimoniam fecit. Puella nondum vigesimum sextum annum expleuerat et nubenda erat viro duodetriginta annorum: talis differentia aetatis recusationem matrimonii credibilem reddit. J. vivebat in familia in qua nullam dissensionem a voluntate communi, scilicet matris et fratrum maiorum, unquam proposuerat ac proponere poterat, ut plures testes confirmant. J. adhuc stuuus incumbibat et erat puella de re sexuali inexperta, quae vix liberam electionem facere poterat. Coactio tamen a familia quomodocumque libertatem actricis elidit, ideoque ex lege positiva contractum matrimoniam nullum reddidit.

Patres ad certitudinem devenerunt quod nuptiae celebratae sunt iuxta loci mores ex electione a matre et fratribus facta, atque actrici per coactionem impositae sunt. in causa principali de metu actricis incusso

23. - Difficilius visum est Patribus examen causae principalis eo quod factorum enarratio ab utraque parte prolata valde differens sit.

Adnotandum est quod J. tempore secundi matrimonii non erat inexpers puella sed extra familiam in Italia vivebat ac suae vitae independenter providebat.

Praesens causa proponitur ob rationem conscientiae quia novissimus actricis vir desiderat vitam ducere christianam cum sua familia.

Conventus M. rationabiliter interesse haberet ad declarationem nullitatis; sed de facto oppositio acris iam ab annis datur inter conuges, ita ut eorum depositiones maxima prudentia considerandae sunt.

24. - Suam vitam post separationem a d.no F. narrat actrix: “Appena pronunciato lo scioglimento del matrimonio (die 16 iunii 1982) sono venuta in Italia sia perché lì, in Palestina, non potevo più vivere dopo quanto era accaduto, sia perché volevo crearmi una posizione studiando. Il viaggio, in aereo, è stato normale. A Roma mi aspettava mio fratello D., ingegnere, che ora abita a Rovereto. Arrivata a Roma sono partita col fratello alla volta di Rovereto dove egli abitava. A Rovereto ho studiato

per cinque anni, diplomandomi segretaria di amministrazione e nel contempo lavorando” (S. 58/9).

Anno vero 1985 actrix obviam venit convento: “Egli mi aveva promesso di subaffittarmi uno stanzino in una mansarda, giurando però che mi avrebbe lasciata in pace. Ma non fu così. M. continuava a frequentarmi, raccontandomi che i suoi non gli volevano bene e lo lasciavano all’abbandono. Oltre che studiare, io facevo lavori d’occasione; e così mantenevo me e anche lui. Con M. ci siamo messi insieme nel 1986, compresa la vita intima. Io gli volevo anche bene, in attesa degli eventi. Però mi accorsi che lui mi ingannava sui soldi; che era libero con le altre ragazze; che rubava; che era uno scansafatiche. Allora lo lasciai perdere e abbiamo diviso le stanze. Lui mi parlava di matrimonio, ma io non l’ho mai pensato, perché sentivo di non potermi fidare di lui” (S. 59/10).

Ex praedicta depositione evincitur quod actrix per aliquot tempus relationem cum M. prosecuta est, aperta etiam ad futurum, id est ad nuptias; dein, virum melius cognoscens, relationem intimam fregit; ipsa tamen domicilium non reliquit: “poiché continuavano le mie ristrettezze economiche continui tuttavia a restare con lui nella mansarda, ma senza più accettare rapporti” (S. 3).

25. - Anno vero 1986 J. in patriam rediit ob expletam licentiam commorationis ratione studiorum; tunc et M. in Cisgiordaniam venit ut visitor, promittens se de relatione nihil diciturum. “M. però, contrariamente a quanto avevamo accordato, disse alla mamma e al fratello che noi eravamo fidanzati, che da tempo dormivamo assieme; e che mi voleva sposare, mentre io – egli aggiunse – non volevo. Mia madre è entrata in crisi per quello che le raccontava M. circa la convivenza ... Allora la mamma e i fratelli mi dissero che, stando a quel punto le cose, io ormai dovevo sposare M.. In ogni caso, se io non avessi sposato M. lì in Palestina alla loro presenza, essi non mi avrebbero lasciata ritornare in Italia. Io risposi loro che non volevo proprio sposarlo” (S. 60/12).

Adnotandum est quod malum minatum “non mi avrebbero lasciata ritornare in Italia” si possibile, data mulieris aetate et independentia, gravissimum erat pro actrice quae suam novam vitam in Italia iam construxerat.

J. voluntatem celebrandi statim matrimonium tribuit sive suis parentibus sive convento qui “aveva trovato in me la gallina dalle uova d’oro per la sua vita da sfaticato” (S. 61/13).

Et prosequitur actrix in depositione: “Io non volevo affatto sposare il C., che conoscevo bene; fui assolutamente costretta a farlo. Non sapevo proprio a chi avrei mai potuto aiuto per non arrivare al matrimonio; né vedevo alcuna alternativa praticabile per schivarlo. Io dovetti accettare contro la mia volontà il matrimonio con M., che in Italia non avrebbe nemmeno potuto sposarmi” (S. 61/14).

26. - Conventus facta praenuptialia ab actrice narrata confirmat, sed differenti modo nobis refert: “Dopo un mese dalla conoscenza, siamo passati a convivere per un anno. Pensavamo anche a un futuro matrimonio. ... Dopo un anno di convivenza J. mi propose un viaggio in Palestina; io accettai volentieri. Appena arrivato il fratello di lei R. mi chiese se ero venuto per sposarmi. Gli risposi che ero venuto come turista, ma che non escludevo di sposare J.. Essa, che era arrivata il giorno dopo, accettava il matrimonio, che genericamente era già sottinteso nella nostra convivenza come sbocco naturale di essa. J., per quanto ho visto io, non ha reagito minimamente, in modo da dimostrare contrarietà al matrimonio, al quale si è sempre dimostrata favorevole,

anche se la madre sua ha fatto un po' di scena di circostanza, vedendo in me una tal quale incertezza" (S. 66-67/4-5).

27. - *Conventus etiam aliquod factum non parvi momenti refert*: "Posso aggiungere che, prima di intraprendere il viaggio per la Palestina, J. era venuta qui alla Curia di Trento per vedere se era possibile che ci sposassimo in chiesa a Rovereto; ma le era stato risposto che, essendo lei divorziata, non era possibile" (S. 67/6). *Affirmat quoque conventus*: "J. fu libera nella sua decisione di sposarsi; e non fu condizionata da nessuno" (S. 68/7).

Ex hoc facto manifesta est intentio matrimonialis actricis. Actrix vero in epistula diei 21 ianuarii 1998 ad Patronam talem circumstantiam admittit cum quadam explicitatione: "L'interessamento alla Curia solo con lo scopo di vedere se l'annullamento della Chiesa Ortodossa valeva anche per quella Cattolica, questo avvenne nei primi mesi della convivenza, però è lui che ammette di essere innamorato e di aver pensato al matrimonio". *Talis explicatio non excludit sed potius confirmat quod actrix quoque saltem aliquando de nuptiis ineundis cum M. cogitaverat, primo tempore cohabitationis.*

28. - *Actricis mater depositiones parum cohaerentes protulit in iudicio. Ipsa nobis refert*: "Ho conosciuto M. una settimana prima del matrimonio... lui ha voluto puntigliosamente dormire insieme con J., che – diceva – voleva sposare: era venuto apposta per sposarla. J. non reagiva; il fratello R., che parla italiano, ha detto che poteva dormire insieme solo se la sposava. J. disse che lo sposava perché le aveva dato dei soldi. M. prometteva a J. che la avrebbe lasciata finire gli studi se l'avesse sposato. Noi abbiamo detto a J. che, se voleva dormire con M. e tornare in Italia con lui, doveva prima sposarlo. J. ha detto: "a queste condizioni sì, lo sposo" (S. 15-16/11).

Actricis mater in altera depositione sese contradicit, quia prae primis affirmat filiam felicem fuisse in matrimonio eligendo (S. 101/12) *et in eodem vadimonio sustinet*: "Mia figlia non era libera nel decidere per il matrimonio. Fummo noi a convincerla con molta difficoltà ad accettare questo matrimonio... Mia figlia accettò per non restare in paese" (S. 101/13).

29. - *Actricis soror D. adiuncta peculiaris matrimonium spectantia claris verbis refert*: "Mia sorella tornò al paese, via Giordania, per rinnovare il lascia passare israeliano... Venne anche il giovane italiano di nome M. in qualità di visitatore, ma aveva l'intenzione di chiedere la mano di mia sorella per sposarla... Al suo arrivo gli abbiamo fatto comprendere che i costumi non permettevano che andasse per la strada insieme a J. senza essere sposati o fidanzati. Il visitatore italiano capì questo... Fu il giovane italiano a chiedere il matrimonio. Egli capì che non poteva lasciare il paese senza il matrimonio" (S. 87/10-12).

Fratres quoque actricis R. (S. 94/10) et S. (S. 112/10) deponunt quod vir ad puellae manum petendam iter in Palestinam fecerit.

30. - *Quaedam testimonia magis cohaerent cum versione factorum a convento data. Testes confirmant mulierem cum plena libertate ac manifesto gaudio matrimonium contraxisse. Actricis soror D. super matrimonii consilio dixit*: «Era molto felice così anche mia sorella che sposò M. con tutta libertà» (Summ. 87/10). *Alius frater, R., confirmat*: «Mia sorella non aveva espresso opposizione al matrimonio... Si J. era libera di prendere da sola questa decisione. Se ci fossero state delle pressioni, la Chiesa stessa

non avrebbe proceduto alla celebrazione del matrimonio. Niente indicava che J. non fosse consenziente o che decidesse contro la sua volontà» (Summ. 95/12-13). Alius actricis frater, S., nihil aliud dicit: «J. sembrava molto felice per il suo matrimonio con M. e quest'ultimo non espresse opposizione al matrimonio. Personalmente non avevo notato nulla che potesse dimostrare che i due non desideravano contrarre matrimonio» (S. 112/12).

Testis M. actricis libertatem ac felicitatem manifestat: «J. scelse liberamente di sposarsi con M.... J. e sembrava felice del suo matrimonio con M.» (S. 106/12-13). Ipsa autem in altero vadimonio deponit: «J., prima della suddetta visita, ci scriveva e nelle sue lettere ci parlava del giovane e della sua intenzione di contrarre matrimonio con lui» (Add. Summ. 35/10).

Haec circumstantia maximi momenti manifestat mulierem omnia paravisse ut ad matrimonium perveniret; id quod confirmatur a fratre Samir: «J. ci aveva messo al corrente, nelle lettere inviate a noi, della visita di M.. L'idea del matrimonio era presente, e la visita aveva lo scopo di far conoscenza tra noi e il giovane italiano» (Summ. 112/10).

Testis D., mulieris frater qui in Italia illo tempore vivebat, aliquid magni momenti adnotavit: «Mia sorella mi ha riferito che il loro matrimonio era stato una scelta tutta loro, senza condizionamenti dall'esterno» (Add. Summ. 29/5). Si reapse coactio patratra fuisset, mulier suum animum fratri, qui in externa natione unicus consanguineus ipsi erat, aperuisset.

Ita, si omnes depositiones considerantur, thesis actricis de coactione passa sufficienti certitudine non probatur.

31. - Ex pluribus elementis et depositionibus Patres ad conclusionem deveniunt quod matrimonium celebratum est de communi partium consilio ex mutuo amore. Interventus familiae actricis probabiliter reduci potest ad determinationem diei et loci celebrationis. Accedit consideratio, non parvi momenti, quod J. tunc temporis ut primarium vitae obiectivum habebat commorationem in Italia servare. Atque matrimonium cum M. necessarium erat ad hoc obiectivum obtinendum, ut ipsa dicit: «In ogni caso, se io non avessi sposato M., lì in Palestina alla loro presenza, essi non mi avrebbero lasciata ritornare in Italia» (S. 60/12). Etiam actricis mater eandem profert rationem: «Mia figlia accettò... per non restare in paese» (Summ. 101/13). Huiusmodi circumstantia contra aversionem a nuptiis militat, quia mulier matrimonium, etsi tantum uti medium intentum, reapse voluit, ideoque minime ex coactione contraxerit, sed potius ex sua utilitate bene ponderata.

de simulatione totali ex parte viri

32. - Antequam aggrediantur capita ad virum conventum relata, animadvertere liceat quod M. in depositione iudiciali plane admittit: «Io sono favorevole alla nullità del matrimonio, che mi permetterebbe di regolarizzare con soddisfazione comune la mia posizione matrimoniale. Voglio aggiungere che secondo me, sposandomi, ha strumentalizzato il matrimonio, oltre che il figlio, per rifarsi uno status symbol, che col matrimonio precedente aveva perduto specialmente nei confronti del mondo arabo. E anche per questo motivo ritengo che la domanda di nullità del matrimonio sia fondata» (S. 69/10).

Haec conventi depositio magni momenti visa est Patribus. Optime cohaeret cum circumstantia quod convictus coniugalis bene processit usque ad tempus quo J. ut

civis reipublicae Italicae stabile obtinuit officium. “E’ stata lei a chiedere la separazione, dopo aver ottenuto un’assegnazione di casa ITEA, dove lei si era trasferita, non accogliendomi più a convivere” deponit M. (S. 69/10).

Conventus ita manifestat suam mentem, iuxta quam mulier simulavit consensum saltem bonum sacramenti excludens. Hoc caput tamen in praesenti iudicio non est accusatum.

33. - Quoad simulationem totalem ex parte viri, legitur in libello: “non aveva affatto voluto contrarre un vero matrimonio. Per lui, battezzato nella Chiesa cattolica, il matrimonio avanti al ministro ortodosso era stato probabilmente una mera formalità: alla quale aveva comunque accompagnato l’esclusione dei doveri propri del vincolo sacramento” (S. 5).

Haec thesis actricis minime a viro, asserto simulante, confirmatur: “Io ero molto innamorato di lei; e lei sembrava che mi corrispondesse” (Summ. 65/2).

Admittit vir quasdam haesitationes ex sua parte ante nuptias, sed ob rationes minoris momenti “pensando al torto che avrei fatto ai miei familiari, non avendo detto nulla ad essi e, sposandomi, lontano da loro”(S. 66/5). Haec ratio, uti patet, nequit esse causam simulationis totalis.

Ex conventi vadimonio nullum indicium exsurgit quoad simulationem totalem; actor praeterea in epistula ad Tribunal (Add. Summ. 5) maximam devotionem erga mulierem profitetur, ita tu simulatio vix credibilis videatur.

Prorsus deest in actis fumus confessionis simulantis ideoque probatio positivi voluntatis actus.

Accedit circumstantia quod nuptiae magno cum gaudio celebratae sunt ab utraque parte.

Pro certo, simulationis caput quovis fundamento caret.

de escluso bono fidei ex parte viri

34. - Actrix contendit virum conventum fidem iugalem fregisse (S. 62/16); quod confirmatur etiam a teste rev. P.: «Poi però M. si rivelò per quello che era: violento, poco amante della famiglia e della moglie, alla quale preferiva altre donne» (Summ. 73/6). Et alii testes hoc factum confirmant.

Etsi viri ratio sese gerendi ostendat violationem fidei coniugalis, attamen ex fide prodita non valet transitus ad voluntatem positam contra fidei obligationem.

Prorsus deest in casu confessio tam iudicialis quam extraiudicialis asserti simulantis, qui, contra, suam affectionem erga J. saepe manifestat: “E’ la donna che più ho amato nella mia vita, forse perché anche il suo passato me la rendeva maggiormente cara. Mi sono legato alle sue disavventure passate come fossero state le mie e avevo giurato a me stesso oltre che a lei che mai l’avrei fatta soffrire, nel momento in cui l’ho sposata e fin da quando l’ho portata a viver nella mia casa” (Add. Summ. 6).

Nulla invenitur in actis causa simulandi, quae assertam simulationem roboraret.

Accedit circumstantia quod J. cum independentiam oeconomicam assecuta est virum reliquit, non autem ille uxorem.

Non habetur in casu confessio simulantis, nec causa simulandi, imo nec circumstantiae simulationem confirmantes exclusio igitur boni fidei ex parte viri probata non est.

35. - Quibus omnibus tam in iure quam in facto bene perpensis Nos infrascripti

Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, ad propositum dubium “utrum sententia rotalis diei 26 maii 2000 in causa de qua supra confirmanda an infirmanda sit in casu” respondentes sententiamus:

AFFIRMATIVE AD PRIMUM, SEU SENTENTIAM ROTALEM DIEI 26 MAII 2000 CONFIRMANDAM ESSE IN CASU; ID EST:

- QUOAD MATRIMONIUM J. – F. AFFIRMATIVE SEU CONSTARE DE MATRIMONII NULLITATE IN CASU OB VIM ET METUM MULIERI INCUSSUM;

- QUOAD MATRIMONIUM J. – M. NEGATIVE AD OMNIA CAPITA SEU NON CONSTARE DE MATRIMONII NULLITATE IN CASU 1) OB VIM ET METUM IN MULIEREM INCUSSUM, 2) OB SIMULATIONEM TOTALEM EX PARTE VIRI CONVENTI, VEL SALTEM 3) OB EXCLUSUM BONUM FIDEI EX PARTE EIUSDEM VIRI.